



LICEO CLASSICO STATALE GIOSUÉ CARDUCCI - MILANO

Via Beroldo, 9 - 20127 Tel. 022847232

Via Demostene, 40 - 20128 Tel. 0236554629

mipc03000n@istruzione.it; mipc03000n@pec.istruzione.it

MIPC03000N - Cod.fiscale 80126650151

www.liceoclassicocarducci.edu.it

CIR. n° 194, 13/2/2021

PERSONALE TUTTO
DSGA

Oggetto: Vigilanza.

Si riportano in allegato le indicazioni e le prescrizioni per la corretta azione di vigilanza. Di seguito, se ne evidenziano almeno due, fra le più elementari e quotidiane, che, dopo il ritorno alla frequenza in presenza, si ritiene utile rinfrescare.

DOCENTI - INTERVALLO

Il docente accompagna la propria classe presso l'area esterna assegnata e si assicura che il gruppo rimanga TUTTO nella stessa area, senza consentire l'allontanamento di parte di esso verso altre zone. Al termine li riaccompagna fino alla scala o al piano, quando non deve rientrare in classe con loro.

COLLABORATORI SCOLASTICI - "CLASSI SCOPERTE"

Il collaboratore scolastico, subito dopo l'avviso dell'inizio delle lezioni, e a ogni cambio d'ora qualora il docente tardasse ad arrivare, deve aspettare l'arrivo del docente in prossimità dell'aula o delle aule del proprio corridoio, controllando il corretto comportamento degli studenti e in caso richiamandoli all'ordine.

Il collega del piano o lui stesso, se solo, avrà cura di informare tempestivamente al n° 44 l'ufficio di presidenza o l'ufficio didattica (25, 33) in caso nessuno rispondesse.

◇ ◇ ◇

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DI STUDENTESSE E STUDENTI

Si ricorda il rispetto delle norme in materia di sicurezza e sorveglianza e si sottolinea l'importanza di una collaborazione consapevole e sistematica fra tutto il personale della scuola per migliorare l'organizzazione e l'efficacia del servizio di sorveglianza, nonché per garantire il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione del liceo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Si ricorda ai docenti che la vigilanza, rientra con l'attività didattica e valutativa, fra i compiti fondamentali e delicati connessi alla funzione. Attività che comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del TU 10/1/1957 n. 3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione dell'art. 61 della Legge 11/7/1980 n. 312.

Compiti del dirigente scolastico

Tra gli specifici doveri del dirigente scolastico in tema di vigilanza (art. 25 D. Lgs. 165/01) rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.

Sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

In assenza del dirigente, spetta ai suoi collaboratori assumere le decisioni necessarie. Qualora questi ultimi dovessero risultare assenti, il DSGA o il sostituto adotta le decisioni urgenti.

In caso di assenza di tutte le figure sopraelencate, intervengono, singolarmente, o di concerto, i docenti in servizio nell'Istituto in quel momento, in base all'anzianità di servizio.

Obblighi del personale docente

I docenti sono responsabili della vigilanza su studentesse e studenti, in qualunque momento della giornata scolastica, all'interno o all'esterno della scuola, e sono pertanto tenuti alla sorveglianza e rispondono della loro incolumità. Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di studentesse e studenti.

Sono affidati al docente:

- studentesse e studenti della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
- gruppi di studentesse e studenti di altre classi, che dovessero venir accorpati alla propria in circostanze eccezionali, per disposizione del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari;
- nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e, quindi, in occasione di attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche ordinarie, i corsi di recupero e gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi) e durante i 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni;
- nello svolgimento di attività curriculari o extracurriculari, qualora studentesse e studenti siano stati a essi espressamente affidati, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo, che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.

Durante queste attività il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua. Se per causa di forza maggiore deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe a un collaboratore scolastico.

Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- la presenza del docente con il gruppo classe;
- l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si precisa quanto segue:

INGRESSO E INIZIO DELLE LEZIONI

All'ingresso di studentesse e studenti i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;

- in caso di ritardo o di assenza imprevista, i docenti hanno l'obbligo di segnalarlo tempestivamente presso l'ufficio di segreteria;
- in caso di ritardo di studentesse e studenti, essi hanno l'onere di segnalarlo nel registro elettronico e/o sul libretto personale e nel caso in cui verificano irregolarità informarne la presidenza affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari.

TERMINE DELLE LEZIONI

Al termine dell'ultima lezione del giorno, prima di lasciare l'aula, si assicura che il PC e/o la LIM siano spenti, attende e verifica l'uscita di tutte le studentesse e gli studenti dall'aula vigilando sul loro ordinato deflusso, accompagnando gli studenti fino all'uscita dell'edificio.

INTERVALLO

L'intervallo è da considerarsi "pausa didattica di socializzazione" e costituisce la naturale prosecuzione dell'impegno relativo all'ora di servizio che lo comprende, essendo parte integrante di esso.

Durante tale periodo i docenti svolgono attività di sorveglianza di studentesse e studenti, garantendo una vigilanza che, senza la loro presenza, risulta insufficiente se affidata unicamente ai collaboratori scolastici presenti nei diversi ambienti del plesso.

I docenti in servizio nell'ora precedente la pausa assicurano la vigilanza di studentesse e studenti nell'aula, quando l'intervallo si svolge all'interno, e negli spazi designati nei cortili, quando l'intervallo si svolge all'esterno, facendo particolare attenzione al rispetto del distanziamento sociale, del corretto utilizzo dei DdP, che le finestre restino aperte per l'areggiamento dei locali ed esercitando una azione di prevenzione dei comportamenti scorretti o pericolosi.

CAMBI DI ORA

Il cambio di insegnante non deve comportare discontinuità nella sorveglianza.

I cambi di ora devono essere effettuati nel più breve tempo possibile.

Il docente che non dovrà recarsi in altra aula dovrà attendere il collega in classe.

In caso di comprovata necessità i docenti potranno avvalersi della collaborazione del personale non docente.

SPOSTAMENTI INTERNI

Tutti gli spostamenti all'interno dell'edificio, verso palestre, aule speciali, biblioteca, aula magna, laboratori, avvengono sotto il controllo diretto dei docenti.

UTILIZZO DI SPAZI DIVERSI DALLA CLASSE

Quando la lezione si svolge alla prima ora, studentesse e studenti si presenteranno direttamente in classe, dove saranno ricevuti dal docente e saranno accompagnati nello spazio diverso dalla classe dopo l'appello.

Al termine della lezione che si svolge durante la mattinata il docente dovrà riaccompagnare studentesse e studenti in aula in tempo utile per la lezione successiva. All'ultima ora invece, l'uscita di studentesse e studenti avverrà direttamente dallo spazio dove si è svolta la lezione.

Quando, in via eccezionale, gli insegnanti fossero impossibilitati ad accompagnare la propria scolaresca in aula, il controllo dello spostamento deve essere richiesto ai collaboratori scolastici presenti lungo il percorso.

L'utilizzo delle attrezzature tecnologiche, scientifiche e sportive, sia in classe che al di fuori, deve avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente - assistente tecnico).

ALLONTANAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DALLA CLASSE

I docenti sono autorizzati a consentire l'uscita dalla classe, durante l'attività scolastica, solo a uno studente per volta.

Il provvedimento illegittimo di allontanare una studentessa o uno studente dalla classe per comportamento scorretto non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dei medesimi.

ASSENZE IMPREVISTE DEL DOCENTE - CLASSI "SCOPERTE"

In casi eccezionali di assenza improvvisa di più docenti contemporaneamente, e nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, valutate le circostanze concrete (età di studentesse e studenti, livelli di responsabilità, capacità di autocontrollo e affidabilità, presenza o meno di studentesse e studenti diversamente abili, caratteristiche ambientali ecc.), il dirigente scolastico o i suoi collaboratori, se ritengono che la situazione non sia del tutto priva di rischi, assegnano studentesse e studenti a più classi, anche se questo può provocare disagio alla normale attività didattica delle classi coinvolte.

Nel caso in cui il docente dell'ora precedente avesse cessato il suo orario di servizio, non essendo quindi più contrattualmente obbligato a trattenersi nell'istituto scolastico, se valuta che la situazione concreta non sia esente da rischi, comunica al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, tramite il collaboratore scolastico del piano, la situazione di rischio e prolunga la vigilanza per il tempo necessario permettendo così al dirigente scolastico di provvedere all'idonea sorveglianza.

Compiti dei collaboratori scolastici

Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza di studentesse e studenti nelle aule, nei laboratori, nelle palestre e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

Alla luce di tale norma, si specificano le seguenti disposizioni:

- al momento dell'ingresso di studentesse e studenti nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio e i corridoi relativi a ciascun piano, mantenendo la postazione loro assegnata;

- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano studentesse e studenti che escono dall'aula; controllano che nessuno esca dalle porte di sicurezza o stazioni sulle scale di emergenza; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza motivata di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe, o quando impossibilitati a riaccompagnarla da palestre o laboratori.
- in particolare alla prima ora e durante i cambi delle successive, devono segnalare ai collaboratori del dirigente scolastico o al dirigente stesso se la classe risultasse "scoperta", sorvegliando nel frattempo studentesse e studenti della classe;
- durante l'intervallo il personale collaboratore scolastico coadiuva i docenti nella sorveglianza;
- all'uscita di studentesse e studenti i collaboratori scolastici coadiuvano nella sorveglianza di corridoi e spazi comuni, controllando che studentesse e studenti non utilizzino per l'uscita le porte di sicurezza;
- immediatamente dopo l'uscita delle classi, controlleranno che non vi siano ancora studentesse e studenti nei bagni o nelle aule, o che vi tornino. In questo caso li accompagneranno verso l'uscita.

I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al direttore sga o al dirigente scolastico.

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Compiti del personale amministrativo

Non è configurabile per il personale amministrativo alcuna responsabilità diretta in merito alla sorveglianza, tuttavia:

- a) al direttore dei servizi generali e amministrativi spetta l'onere di vigilare affinché il personale collaboratore scolastico rispetti le disposizioni ricevute e le direttive sopra specificate;
- b) il Dsga o il suo sostituto, in caso di assenza del Dirigente e dei docenti collaboratori e docenti con anzianità di servizio, è tenuto ad assumere le decisioni più urgenti e idonee ad evitare discontinuità nell'esercizio della vigilanza sui minori.

Disposizioni comuni

Tutto il Personale in servizio (Docente - ATA), qualora notasse situazioni anomale tra le studentesse e studenti o atteggiamenti lesivi delle persone e delle cose, è tenuto a intervenire e segnalare il tutto tempestivamente al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori o al DGSA. In particolare si raccomanda a tutti attenzione nel rispettare e far rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione del liceo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e le correlate successive disposizioni in merito emanate.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Andrea Di Mario

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993